



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E RELATIVE ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative per l'attuazione dell'articolo 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

2. Le linee guida per l'attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata" hanno stabilito, indicandole, specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:

- a) *ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- b) *ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- c) *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- d) *rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- e) *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- f) *rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- g) *effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*

- h) controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
- i) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- k) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- m) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
- comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori /collaudatore/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

Art. 2

Procedimenti in corso. Varianti innovative.

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.
2. I procedimenti si intendono "in corso" qualora sia stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento il relativo iter abilitativo in campo sismico, e cioè quando:
 - sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato "progetto strutturale" – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta;
 - sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante non sostanziale;
3. Un diverso trattamento si applica, invece, alle variazioni in corso d'opera, da attuarsi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, che comportino la completa rielaborazione del progetto strutturale (c.d. varianti innovative). Esse

richiedono, di fatto, il riavvio del processo edilizio, sia per gli aspetti urbanistici che per quelli sismici, e, pertanto, saranno sottoposte al procedimento descritto dal presente Regolamento in attuazione dell'articolo 4 bis della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii.

4. Alle varianti innovative, inoltre, si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D. M. 14 gennaio 2008. Si tratta di quelle varianti che si configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento sismico globale della costruzione.

5. In ogni caso, il procedimento amministrativo descritto nei precedenti commi 3 e 4 non potrà essere iniziato fino a quando l'Ufficio che ha ricevuto il deposito non consente il subentro del diverso ufficio competente negli atti tecnici ed amministrativi già depositati ed esistenti in atti.

Art. 3

Le strutture tecniche competenti in materia sismica

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia sismica, ai sensi dell'articolo 4 bis della L.R. n. 9/83, il Comune di Marcianise si doterà di **una struttura tecnico-amministrativa**, composta come di seguito:

- due commissioni di tecnici competenti per l'istruttoria e l'esame dei progetti (di seguito denominate commissioni sismiche), così come indicato dalla L.R. 9/83 e s.m.i., per lo svolgimento delle attività ivi indicate;
- una risorsa umana del comune di Marcianise di ruolo, scelta tra i dipendenti comunali, con deliberazione di Giunta Municipale, con le funzioni di responsabile dell'istruttoria del procedimento e per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari della commissione e per le attività di raccordo tra il Settore competente e la Commissione;
- il dirigente del settore Tecnico competente, individuato con deliberazione di Giunta Municipale, il quale, fino a quando non proceda ad eventuale diversa individuazione tra le risorse umane assegnate, è competente al rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi. In particolare, il dirigente è tenuto a verificare:
 - il rispetto dei termini sanciti dalla legge regionale,
 - il funzionamento delle Commissioni sismiche;
 - l'assegnazione delle pratiche alle due commissioni utilizzando il sistema dell'alternanza in relazione alla cronologia con la quale esse sono iscritte al protocollo del Comune;
 - l'uniformità dei lavori delle due commissioni e dei pareri resi;
 - la trasmissione della documentazione al Settore Provinciale del Genio Civile;Il dirigente, così come individuato, è responsabile della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui alla L.R. 9/83 e al Reg.to Regionale n. 4/2010.

Art. 4
Composizioni delle Commissioni. Nomina. Presidenza.

1. Ogni Commissione Sismica, è formata da:

- tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario o Diploma di Laurea specialistica in Ingegneria civile e/o edile e/o Architettura nuovo ordinamento, con comprovata esperienza in collaudi sismici e con 10 (dieci) anni di iscrizione al rispettivo albo professionale.
- due giovani ingegneri o architetti in possesso dei sopracitati titoli di studio con un massimo cinque anni di iscrizione all'albo professionale.

2. Le commissioni sismiche sono nominate dal Sindaco con proprio decreto, individuando i componenti nell'ambito dei professionisti iscritti nell'apposito Elenco Comunale dei tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 9/83, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n. 1/2012, formato a seguito di apposito avviso pubblico ed approvato e formalizzato con determinazione dirigenziale previa verifica della corrispondenza dei requisiti prescritti dall'avviso pubblico.

3. Il decreto sindacale di nomina individuerà il presidente tra i professionisti iscritti nell'elenco in possesso del requisito di collaudatore in corso d'opera ai sensi della L.R. n. 9/83. Con le stesse modalità sarà individuato un vice presidente che, in caso di assenza o impedimento temporanei e documentati del presidente, avrà pieni e medesimi poteri e rappresentanza.

4. I Presidenti delle commissioni individueranno i segretari verbalizzanti dei lavori.

Art. 5
Durata in carica delle commissioni. Sostituzione dei componenti.

1. Le commissioni così come costituite a seguito di decreto sindacale, resteranno in carica per tre anni.

2. Nel caso in cui dovesse, per qualsiasi causa, venir meno un componente delle commissioni, si procederà alla sostituzione dello stesso con le medesime modalità di nomina previste per la nomina iniziale delle commissioni. La sostituzione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, al fine di non alterare la composizione delle stesse commissione e pregiudicarne il funzionamento.

3. Nel caso in cui non fosse più possibile attingere all'elenco dei tecnici istituito presso il comune o si ravvisasse la necessità di aggiornare il suddetto elenco, si provvederà ad un aggiornamento dello stesso secondo le modalità previste dall'Ente.

Art. 6
Conflitto di interessi.

1. Il componente di ogni commissione non può partecipare alla seduta durante l'esame di un progetto:

- che lo riguardi direttamente quale proprietario dell'area;
- che riguardi aree o fabbricati confinanti con aree o fabbricati di sua proprietà;
- che riguardi aree sulle quali insista diritto di proprietà o diritto reale di godimento di parenti (sino al quarto grado) o di affini (sino al secondo grado);
- in quanto sia comunque interessato all'esecuzione delle opere.

Art. 7

Decadenza dei commissari.

1. I componenti delle commissioni decadono automaticamente, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente in tema di conferimento di incarichi:

- se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive delle commissioni per l'autorizzazione sismica;

2. Nelle suddette circostanze, il presidente ne dà comunicazione al Sindaco, che provvede alla sostituzione. Nel caso in cui la causa di decadenza concerna il presidente, la segnalazione va effettuata dal vice-presidente.

Art. 8

Riunione, convocazione, validità delle sedute. Verbalizzazione.

1. Le sedute delle commissioni sismiche si tengono nella Casa Comunale.

2. Le commissioni si riuniscono in presenza di progetti da valutare a seguito di convocazione del presidente di ogni commissione, ovvero su richiesta del dirigente del Settore Tecnico per motivi di necessità o di urgenza, anche su segnalazione del responsabile del procedimento.

3. Il Presidente di ogni commissione, in presenza di progetti da valutare, ha l'incarico di attivare il funzionamento della Commissione stessa, preparando l'ordine del giorno e convocandola almeno un giorno libero prima, anche via *e-mail*. La comunicazione della convocazione della commissione va inviata, a cura del presidente, al Responsabile del Settore Tecnico, al Sindaco ed al Segretario comunale, anche via *e-mail*.

4. La prima seduta di insediamento viene convocata dal presidente di ogni commissione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del decreto di nomina, a pena di decadenza. Nel corso della prima seduta i commissari rilasceranno tutte le dichiarazioni rese necessarie dalla normativa in tema di conferibilità degli incarichi. Il presidente avrà cura di collazionare la documentazione presentata per trasmetterla con apposito verbale al Dirigente del Settore Tecnico individuato, al Sindaco e al Segretario Generale. Il Dirigente, anche tramite il responsabile del procedimento è tenuto alle verifiche di rito.

5. Delle sedute dalle Commissioni Sismiche viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del segretario della stessa.

6. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti di ogni singola commissione, tra i quali, necessariamente, il presidente o il vice presidente. Le

decisioni sono prese all'unanimità oppure a maggioranza di voti dei presenti, espressi in forma palese.

7. In caso di parità di voto, vale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

8. In caso di decisione presa a maggioranza, deve essere annotato a verbale il nome dei componenti dissenzienti e le relative motivazioni di dissenso.

9. Il membro di una Commissione Sismica che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 6 deve allontanarsi dalla seduta; l'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la Commissione Sismica deve pronunziarne la ricsuzione, facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Qualora la condizione di conflitto di interessi concerna il presidente, la comunicazione deve essere effettuata dal vice presidente.

10. Le deliberazioni assunte con la partecipazione di membri per il quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento, debbono essere annullate dal Presidente, o nel caso il conflitto di interessi concerna quest'ultimo, dal vice presidente.

11. Nel verbale della riunione deve riportarsi preliminarmente ogni volta la dichiarazione di tutti i membri sull'inesistenza di cause di allontanamento che li concernano.

12. Le sedute delle commissioni per l'autorizzazione sismica non sono pubbliche. Se ritenuto opportuno dalla maggioranza dei membri, il presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

13. Il Responsabile del Settore Tecnico non partecipa alle sedute delle commissioni sismiche se non espressamente convocato con invito motivato. In ogni caso non partecipa all'atto della votazione per la espressione del parere. La convocazione del citato responsabile deve riportare la motivazione tecnica su cui si fonda, in relazione al singolo progetto da esaminare. Nel verbale della seduta va riportato, altresì, la presenza o l'assenza del responsabile eventualmente convocato ovvero, se presente, le sue dichiarazioni.

14. In ogni caso il personale comunale ausiliario non partecipa alle sedute della commissione.

15. I verbali delle commissioni devono essere sottoscritti dai rispettivi presidente e dai membri della commissione presenti. Deve essere altresì sottoscritta nella forma suindicata una copia (cartacea) di tutti gli elaborati progettuali.

Art. 9

Raccordo tra titolo abilitativo edilizio e titolo sismico.

1. Ai sensi della L. R. n. 9/83 e del relativo Regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico e quindi la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e

quello strutturale, il committente, o il costruttore che esegue in proprio, deve presentare la domanda di autorizzazione sismica corredata di asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Art. 10

Necessità del rilascio dell'autorizzazione/deposito sismico prima dell'inizio lavori

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio, non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata dal Settore Tecnico comunale l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Regolamento Regionale n. 4/10. Pertanto:

- il procedimento di autorizzazione/deposito sismico è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della DIA/SCIA;
- i lavori possono essere iniziati dopo che il Settore Tecnico comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredata dell'autorizzazione sismica.

Art. 11

Procedura per il rilascio del provvedimento sismico.

1. Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

a) il committente, o il costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il protocollo generale del Comune di Marcanise, indirizzandola al Settore Tecnico, alla domanda dovrà allegare:

- un elaborato di progetto, in duplice copia, dal quale si evince che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna";
- una dichiarazione, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, dalla quale si evince che l'intervento previsto non riguarda "opere pubbliche o di interesse strategico" e che l'altezza dal piano di campagna non supera i 10,50 metri;
- originale del versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 9/83;
- l'asseverazione di cui all'art. 11 del presente regolamento.
- tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, deve essere presentata in duplice copia di cui *una in formato digitale (pdf)*;

b) con la presentazione della denuncia dei lavori, il dirigente del Settore Tecnico individuato, provvede ad assegnare la pratica comunicandola via e-mail ad uno dei presidenti delle Commissioni Sismiche. Tale comunicazione avverrà secondo un criterio

cronologico e rotativo con le due commissioni, tenendo in considerazione eventuali incompatibilità dei tecnici che sono intervenuti nella pratica. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Settore Comunale avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "Autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio-assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;

- c) Per rendere più spedito il lavoro delle Commissioni Sismiche le pratiche saranno pre-istruite a rotazione dai componenti della C.S. stessa che verificheranno anche la corrispondenza tra formato cartaceo e formato digitale;
- d) Ogni Commissione sismica si riunisce su convocazione del presidente e, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute previste, la Commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento, tenendo conto del numero progressivo di protocollo generale; qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte nella stessa seduta, la Commissione dovrà, comunque, completare le istruttorie entro sette giorni dalla prima seduta (cioè l'esame di un progetto, una volta iniziato, deve concludersi in senso positivo, negativo o con richieste integrative entro sette giorni);
- e) A seguito di esame della documentazione, la singola Commissione può richiedere per i tramite del Settore Tecnico le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione comunica al responsabile del Settore Tecnico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente, senza alcun compenso aggiuntivo);
- f) Le commissioni nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, possono richiedere agli interessati quanto segue:
 - l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
 - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- g) Non sono ammessi pareri favorevoli condizionati;
- h) A seguito del parere della singola C.S. viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del Segretario della C.S.

- i) Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono sempre prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voto, vale il voto del presidente.
- j) Successivamente al parere espresso dalla singola Commissione Sismica, le pratiche sono trasmesse al Responsabile del Settore Tecnico del Comune che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
- l) A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile del Settore Tecnico emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata, rilasciandola al richiedente. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego.
- m) Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune trasmette al settore provinciale del genio civile gli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato. In particolare, ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 4-bis della Legge Regionale n. 9/83, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna", nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell'ufficio tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda "opere pubbliche o di interesse pubblico".

Art. 12

Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza delle commissioni.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, le commissioni sismiche svolgeranno le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Reg.to Regionale n. 2/2011. In particolare, nell'attività istruttoria amministrativa, verifica, anche a mezzo di liste di controllo:
 - a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
 - b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
 - c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
 - d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
 - e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
 - f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
 - g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche,

nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;

- h) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 13

Ulteriori attribuzioni dei componenti e degli ausiliari. Riserva al Responsabile del Settore Tecnico.

1. I Presidenti delle commissioni sottoscrivono altresì:

- a. le note per eventuali richieste di integrazioni;
- b. la proposta di provvedimento autorizzativo ovvero di diniego da inoltrare al Responsabile del Settore Tecnico.

2. Il segretario, eletto tra i componenti della singola commissione, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del dirigente del Settore Tecnico individuato, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a. redazione dei verbali di seduta della commissione;
- b. predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
- c. predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- d. collaborazione con il Responsabile del Settore Tecnico nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla *denuncia dei lavori* fino al *collaudo e ultimazione* degli stessi.

3. La risorsa umana comunale di ruolo, individuata dal dirigente del Settore Tecnico nell'ambito del personale, di categoria non inferiore alla "C" in forza a detto settore (in mancanza di regolare individuazione detta unità sarà rappresentata dal medesimo dirigente) svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- b. predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
- c. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (articolo 2 legge regionale n. 9/83);
- d. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (articolo 5 legge regionale n.9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa (articolo 9 del

Regolamento n. 4/2010);

- e. ricezione degli atti e del certificato di collaudo (articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi (art. 10 del Regolamento n. 4/2010);
- f. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- g. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria, quali:
 - comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

4. Resta, comunque, in capo al dirigente del Settore Tecnico, oltre che in capo al responsabile del procedimento individuato, le responsabilità elencate nei precedenti articoli, la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente Regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica, nonché la responsabilità del procedimento relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione e, in particolare quella relativa a:

- effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983);
- controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;

art. 14 **Modulistica**

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Marcianise si avvarrà della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010. In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- Autorizzazione sismica;
- Deposito sismico;
- Modelli per voltture, sostituzione figure, ecc.;

- Modulistica di asseverazione del collaudatore minori. per denuncia lavori

2. La modulistica sarà reperibile anche sul sito web istituzionale del comune di Marcianise.

ART. 15

Versamento del contributo per le spese istruttorie. Oneri per il funzionamento.

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione). Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.

2. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

3. Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012 e nella misura indicata dalla relativa tabella ad essa allegata, salvo successive modifiche e integrazioni.

4. Il controllo circa il corretto versamento del contributo di cui ai commi 1 e 3, è effettuato dalla commissione sismica, che ne dà attestazione nel parere trasmesso al Responsabile del Settore Tecnico. La mancata attestazione circa il corretto versamento, impedisce al suddetto responsabile il rilascio del provvedimento sismico. Il Rilascio di un'autorizzazione sismica, ivi compresa quella per lavori minori, o di un provvedimento di deposito sismico, in mancanza di attestazione di corretto versamento, comporta la segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre che la segnalazione alla Corte dei Conti per danno erariale, salvo ulteriori responsabilità.

5. I compensi ai tecnici componenti delle commissioni di che trattasi, saranno corrisposti a seguito del trasferimento al Comune delle risorse finanziarie introitate dall'ARCADIS (Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo), soggetto presso il quale verranno versate in prima istanza, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 9/83, per l'istruttoria e la conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

6. Il citato trasferimento sarà annualmente disposto da ARCADIS a consuntivo ed in unica soluzione, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alle denunce dei lavori. Entro il 30 gennaio di ogni anno, il responsabile del settore tecnico, con propria determinazione, effettua la ricognizione ed elencazione delle pratiche esaminate nell'anno precedente, al fine di richiedere ed ottenere il citato trasferimento di risorse finanziarie.

7. La somma trasferita da ARCADIS sarà così ripartita:

- l'80% in parti uguali a favore dei tecnici componenti delle commissioni nominate con decreto sindacale;
- il 20% sarà trattenuto dal comune a titolo di ristoro forfettario delle spese sostenute per il funzionamento delle commissioni (cancelleria, stampato, archiviazione e/o conservazione digitale, ecc...) .

8. Il compenso ai componenti della commissione viene erogato a richiesta e presentazione di fattura se dovuta dopo l'accreditamento da parte dell'ARCADIS delle somme versate e accantonate per le pratiche sismiche relative al Comune di Marcianise e previa determinazione del responsabile del Settore Tecnico.

L'importo attribuito ai sensi del precedente comma 7 ai singoli componenti delle commissioni è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri contributivi e fiscali previsti per legge (IVA, Contributi Cassa pensione, Inps, Irap, ecc...)

Art. 16

Norme di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 17

Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dall'eseguibilità della delibera di approvazione.